



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
SUOR ORSOLA  
BENINCASA

REGOLAMENTO

# NUOVO REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ

dei professori e dei ricercatori universitari a tempo pieno  
ai sensi dell'Articolo 6, commi 9, 10 e 11 Legge 240/2010

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

15/03/2017

**Sommario**

Articolo 1 - *Finalità e ambito di applicazione* ..... 2

Articolo 2 - *Attività incompatibili* ..... 2

Articolo 3 - *Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione* ..... 3

Articolo 4 - *Attività soggette ad autorizzazione*..... 4

Art. 5 - *Presupposti per il rilascio delle autorizzazioni* ..... 5

ART. 6 - *Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione* ..... 5

ART. 7 - *Obblighi di comunicazione*..... 6

ART. 8 - *Reclami* ..... 6

ART. 9 - *Sanzioni* ..... 6

Art. 10 - *Norme finali e transitorie* ..... 6

Art. 11 - *Entrata in vigore*..... 6

### Articolo 1 - *Finalità e ambito di applicazione*

1. L'Università disciplina, in base al presente regolamento, attuativo dell'art. 53, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001, nonché dell'art. 6, commi 9-10-11 della l. n. 240/2010, i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extra-istituzionali retribuiti ai professori ed ai ricercatori, anche a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno.

2. Salvo il disposto dell'art. 2.3 il presente Regolamento non si applica ai professori e ai ricercatori in regime di impegno a tempo definito, per i quali valgono le disposizioni di cui all'art. 6, comma 12 della l. n. 240/2010.

3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- g) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
- h) da attività di docenza e di organizzazione didattica;
- i) da attività scientifiche, quali sono, a mero titolo esemplificativo, quelle svolte per la partecipazione e/o il coordinamento o la direzione di Progetti di Ricerca italiani, europei e internazionali nonché le attività di ricerca scientifica facenti capo a centri di ricerca o ad altri soggetti pubblici o privati.

4. Il presente regolamento non si applica agli incarichi anche retribuiti relativi alla partecipazione a organi, comitati e commissioni di Ateneo ovvero organi e commissioni ministeriali o governative in generale.

### Articolo 2 - *Attività incompatibili*

1. Il personale di cui all'articolo 1, comma 1, non può compiere le sotto indicate attività:

- a) svolgimento di altri rapporti di lavoro subordinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati;

- b) esercizio di attività commerciale sotto qualsiasi forma d'impresa, anche familiare;
- c) esercizio di attività artigianale ed industriale sotto qualsiasi forma;
- d) esercizio dell'attività di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto;
- e) svolgimento delle prestazioni edilizie di cui all'articolo 90, decreto legislativo, 12 aprile 2006, n. 163;
- f) assunzione di cariche con responsabilità gestorie in società costituite a fine di lucro, tranne quanto stabilito nel comma 2 di questo articolo.
- g) esercizio di attività libero-professionale per la quale sia necessaria l'iscrizione in albi professionali, salvo l'attività di consulenza di cui all'art. 6, comma 10 della L. n. 240/2010 e quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 dello stesso articolo nonché quanto stabilito dal DPR n. 382/1980, art. 11, comma 5, lett. a).

2. E' consentito assumere cariche con responsabilità gestorie in società costituite a fine di lucro che siano configurabili come spin-off o start up accademici ai sensi dell'art. 6, comma, 9 l. n. 240/2010.

3. È fatto divieto ai docenti universitari, ivi compresi quelli in regime di impegno a tempo definito, di svolgere attività di consulenza o collaborazione all'attività didattica e di assistenza per la preparazione di esami universitari, redazione di tesi e progetti di tutorato a favore di società o enti che prestino servizi a pagamento agli studenti.

4. È fatto divieto, altresì, di svolgere, anche indirettamente, attività in concorrenza o in contrasto con i fini e le attività istituzionali dell'Università.

### *Articolo 3 - Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione*

1. Salvo il rispetto dei doveri istituzionali e in particolare degli oneri relativi all'attività didattica e di ricerca scientifica, è consentito, senza la necessità di una preventiva autorizzazione, lo svolgimento delle seguenti attività retribuite:

- a) attività rientranti nei diritti fondamentali di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali;
- b) attività scientifiche, quali sono, a mero titolo esemplificativo, quelle svolte per la partecipazione e/o il coordinamento o la direzione di Progetti di Ricerca italiani, europei e internazionali nonché le attività di ricerca scientifica facenti capo a centri di ricerca o ad altri soggetti pubblici o privati.
- c) attività di consulenza per soggetti pubblici e privati;
- d) la partecipazione ai sensi dell'art. 11, comma 5, lett. a) D.P.R. n. 382/1980, ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestata in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;
- e) gestione e utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

- f) partecipazione a conferenze, convegni e seminari in qualità di relatore;
- g) incarichi non retribuiti per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- h) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di fuori ruolo;
- i) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- j) incarichi relativi ad attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
- k) lezioni e seminari di carattere occasionale;
- l) attività di carattere artistico o sportivo, escluse quelle svolte a titolo professionale;
- m) esercizio di cariche sociali in società, fondazioni o associazioni controllate o partecipate dall'Ateneo, o che siano emanazione del medesimo e, ove non retribuite, anche in società, fondazioni o associazioni in cui non sia coinvolto l'ateneo, nonché la partecipazione alle società previste dal decreto legislativo n. 297/1999;
- n) la partecipazione a commissioni in ambito universitario;
- o) attività di valutazione e referaggio di progetti di ricerca svolta per conto delle Università e di altri organismi pubblici nazionali ed internazionali;
- p) perizie affidate dall'autorità giudiziaria e da soggetti pubblici e privati.

#### Articolo 4 - *Attività soggette ad autorizzazione*

1. Lo svolgimento da parte del personale di cui all'articolo 1, comma 1, di attività extraistituzionali retribuite diverse da quelle contemplate negli articoli 2 e 3, deve essere previamente autorizzato dall'amministrazione.
2. In particolare sono soggette ad autorizzazione preventiva:
  - a) le attività didattiche di carattere non occasionale in corsi di laurea e corsi di laurea magistrale svolte presso altri Atenei;
  - b) lo svolgimento di attività didattiche di carattere non occasionale, comprese quelle relative a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente;
  - c) l'attività di arbitro o di segretario di arbitrato;
  - d) l'assunzione di cariche in fondazioni, enti, società e altre persone giuridiche;
  - e) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati.
3. Si intendono di carattere non occasionale ai sensi delle lettere a. e b. le attività didattiche svolte a favore dello stesso soggetto per oltre 20 ore nel corso del medesimo anno accademico.

### *Articolo 5 - Presupposti per il rilascio delle autorizzazioni*

1. Nel rilascio della autorizzazione deve essere valutato che l'incarico:
  - a) non crei pregiudizio all'immagine dell'Ateneo e alla funzione propria del richiedente l'autorizzazione;
  - b) non dia luogo a situazioni che, avvantaggiando il soggetto a favore del quale verrebbe svolto l'incarico, comportino conseguentemente per l'Ateneo situazioni di svantaggio economico;
  - c) non sia di pregiudizio per lo svolgimento dell'attività di ricerca e di quella didattica svolta dal richiedente, né possa essere di pregiudizio alla ripartizione del carico didattico all'interno delle strutture dell'Ateneo;
  - d) non sia di pregiudizio all'adempimento di ogni altro dovere accademico, in particolare a quelli di partecipazione agli organi accademici;
  - e) possa contribuire a creare o a rafforzare rapporti di interesse per l'Ateneo.
2. Nel rilasciare l'autorizzazione il Rettore terrà in debito conto l'insieme degli incarichi autorizzati o comunque delle attività esterne svolte dal professore o ricercatore al fine di valutare se, complessivamente considerate, possano non corrispondere ai presupposti indicati nel presente articolo o creare comunque nocumento all'Ateneo.
3. Verificato il rispetto dei presupposti sopracitati, l'autorizzazione è accordata o negata sulla base dell'accertata compatibilità o incompatibilità dell'incarico con il pieno assolvimento dei compiti istituzionali in capo all'interessato.
4. L'autorizzazione relativa a un incarico di durata pluriennale è accordata per la durata dell'incarico subordinatamente al perdurare delle condizioni necessarie al suo rilascio.

### *Articolo 6 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione deve essere richiesta dai diretti interessati. Può altresì essere richiesta dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico.
2. La richiesta di autorizzazione è indirizzata al Rettore, su apposita modulistica da compilarsi a cura del richiedente. Il modulo prevede l'indicazione dei seguenti dati: a) i dati del richiedente; b) l'oggetto dell'incarico; c) il soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico ed il relativo codice fiscale o partita IVA; d) la sede, la durata; e) il compenso lordo previsto o presunto f).
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'attività deve svolgersi al di fuori dei locali universitari e non prevedere l'utilizzazione di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell'Ateneo e non deve richiedere l'apporto di altre unità di personale in servizio presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.
4. Sulle richieste di autorizzazione decide il Rettore, con atto motivato solo in caso di diniego, entro il termine di quindici giorni.
5. Decorso tale termine, l'autorizzazione si intende accordata.

### *Articolo 7 - Obblighi di comunicazione*

1. Ai fini della compiuta attuazione delle norme in materia di anagrafe delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001, commi da 11 a 16, i professori e i ricercatori a tempo pieno autorizzati a espletare incarichi presso altri enti pubblici o soggetti privati, o che hanno svolto incarichi retribuiti compatibili e non soggetti ad autorizzazione, sono tenuti a comunicare al Rettore, anche tramite detti soggetti, i compensi percepiti nell'anno precedente entro il 30 aprile di ciascun anno. Sono esclusi da detto obbligo di comunicazione gli incarichi di cui all'art. 1, comma 3 lettere da a) a i) del presente Regolamento.

### *Articolo 8 - Reclami*

1. Ferma restando l'immediata impugnabilità in via giurisdizionale, contro il provvedimento di diniego è ammesso, entro il termine di dieci giorni, reclamo scritto allo stesso soggetto che lo ha emanato, il quale fa conoscere la propria decisione all'interessato entro trenta giorni, dopo aver sentito il parere del Senato Accademico.

### *Articolo 9 - Sanzioni*

1. In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione o incompatibili con i compiti ed i doveri d'ufficio, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare, i relativi compensi sono versati, ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001, al bilancio dell'Università a cura del soggetto erogante o in difetto dal percettore.

### *Articolo 10 - Norme finali e transitorie*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e le norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi retribuiti previste dall'ordinamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli incarichi conferiti prima della data di emanazione del regolamento medesimo.

### *Articolo 11 - Entrata in vigore*

Il presente regolamento è pubblicato sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sul sito internet dell'Ateneo [www.unisob.na.it](http://www.unisob.na.it) ed entra in vigore il giorno della sua emanazione.

Napoli, 12/05/2017

IL RETTORE

Prof. Lucio d'Alessandro

**Approvato con D.R. n. 343 del 12/05/2017**